



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Vento, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

(art. 702 bis e ss. c.p.c.)

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1/2014 promossa da:
SOCIETA' S.R.L.

BANCA contro Ricorrente
Il Giudice Convenuto

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 gennaio 2014 all'esito della discussione orale e visti i documenti prodotti e le conclusioni rassegnate in giudizio.

SSERVA

La ricorrente, premesso di aver stipulato un contratto di mutuo con la banca resistente in data 28.10.2011, provvedente un TAN del 7,15%, un TAEG del 7,5452% (euribor tre mesi + spread 5,5% al quale si aggiungono spese e accessori) e un tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di due punti percentuali, e ritenuto sia il tasso convenzionale, sia il tasso di mora, eccedenti il tasso soglia di riferimento, ha udito il giudice unico - dopo aver infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria - chiedendo la declaratoria di nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e di mora e dunque di non debenza degli interessi medesimi, con condanna della BANCA alla loro restituzione.

La banca resistente si è costituita chiedendo il rigetto integrale delle domande avverse e, in subordine, in caso di accoglimento della domanda di nullità, il rigetto della domanda di condanna

EX PARTE CREDITORIS



della banca alla restituzione delle somme percepite ovvero, comunque, che l'obbligo restitutorio fosse relativo ai soli importi eccedenti i limiti di legge se e in quanto effettivamente versati.

Con riguardo all'asserita usurarietà *ab origine* degli interessi di mora pattuiti nel contratto di mutuo stipulato in data 28.10.2011 preme qui rilevare che "il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempienza, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi" (Trib. Roma 3 settembre 2014; vedi anche Trib. Milano 22.5.2014, Trib. Verona 9.4.2014, Trib. Brescia 16.1.2014).

Deve allora ritenersi che le disposizioni di cui agli artt. 644 c.c. e 1225 comma 2 c.c. debbano essere riferite esclusivamente alle prestazioni di natura corrispettiva, in quanto "le norme in questione sono insuscettibili di interpretazione analogica (non si deve come l'art. 644 c.p. operi, a tutti gli effetti, come norma penale in bianco, soggetta, come tale, ai rigori esecutivi del combinato disposto degli artt. 14 delle preleggi e 1 c.p.) e fanno chiarezza riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario (sono essi: interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del contratto negoziale. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali, quand'anche predeterminate convenzionalmente nelle forme del saggio di mora o, come pure potrebbe accadere, attraverso idonea clausola penale) sia originariamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in caso di inadempienza, la funzione di pena (come è fatto chiaro, tra l'altro, dall'art. 1224 c.c.), proprio in tema di interessi di mora, lì dove li introduce coattivamente, in misura pari al saggio legale, anche laddove l'obbligazione peculiarità originaria non li avesse previsti), alla diversa funzione di merito al caso sfruttata alla compiuta realizzazione di quel "rite adimpletum contractum" costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 c.c.)." (Trib. Verona 30 aprile 2004).

EX

Alla luce di quanto precede deve dunque escludersi la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al calcolo degli interessi moratori.

Quanto poi all'affermata usurarietà degli interessi convenzionali previsti dal contratto di mutuo del 28.10.2011, il documento di sintesi del contratto di mutuo, nell'indicare il TAEG al 7,4529, precisa che il costo di istruttoria - pari all' 1,00% dell'importo del mutuo (con il minimo di Euro 500,00) - è recuperabile *una tantum* all'erogazione sull'importo totale del mutuo.

A parere della ricorrente il tasso complessivo effettivamente applicato sarebbe pari al TAN maggiorato del costo d'istruttoria e quindi pari all'8,15% (eccedente il tasso soglia di riferimento dell'8,125%).

Al riguardo si rileva che il metodo di calcolo adottato dal ricorrente non appare condivisibile.

Com'è noto infatti un mutuo è caratterizzato da un Tasso Annuo Nominale (TAN) - cioè il tasso interno di costo di un'operazione di finanziamento, senza considerare i eventuali costi aggiuntivi previste dal contratto quali, ad esempio, commissioni e spese di apertura della pratica - e da un Indicatore Sintetico di Costo (ISC).

Il costo complessivo di un'operazione di finanziamento è influenzato da diversi parametri, e quindi è di norma superiore rispetto al mero tasso d'interesse (TAN) richiesto dal soggetto finanziatore; il costo complessivo dell'operazione di finanziamento consiste nell'Indicatore di costo (ISC o TAEG) dell'operazione stessa.

Nella formula di calcolo dell'ISC e del TAEG rientrano pertanto già i parametri ulteriori rispetto al solo rimborso del capitale e degli interessi, quali, appunto, le spese d'istruttoria nonché ogni altra spesa, contrattualmente prevista, connessa con l'operazione di finanziamento.

Pertanto gli oneri di istruttoria essendo già compresi ai fini del calcolo del TAEG e, non costituendo un costo periodico, bensì un costo iniziale da corrispondere al mutuante *una tantum*, non possono essere semplicemente sommati al TAN, così come ha fatto la ricorrente, per determinare un preteso "tasso complessivo all'8,15%".

Ne consegue che, in considerazione dell'erroneità del metodo di calcolo adottato dalla ricorrente, deve escludersi anche la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al calcolo degli interessi compensativi.

Dal rigetto della domanda di accertamento della nullità consegue evidentemente il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla parte ricorrente.

PQM

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da SOCIETA' S.R.L. e condanna la ricorrente a rifondere a

EX



BANCA S.p.a. le spese di lite, che liquida in € 6.700,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.

Bologna, 26.3.2015

Il Giudice
Massimiliano V...

EX PARTE CREDITORIS

